Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma - Mercoledì, 10 marzo** | **Numero 58**

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* nel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno	L.	45
» » semestre	»	26
» » trimestre	»	18

All'estero: Paesi dell'Unione postale:

Per un anno	L.	90
» » semestre	»	50
» » trimestre	»	30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno	**L.**	**40**
» » semestre	»	24
» » **trimestre**	»	16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In applicazione del R. decreto 15 febbraio 1920, n. 147, il prefetto di Bari, con decreto del 6 volgente mese, ha esteso ai comuni di Carbonara, Ceglie del Campo, Modugno, Bitonto ed alla frazione di Santo Spirito le attribuzioni conferite col Regio decreto 4 gennaio corrente anno, n. 1, al commissario del Governo per gli alloggi nella città di Bari.

LEGGI E DECRETI

Il numero 209 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta l'urgenza di promuovere, mediante assegnazione di premi, lo sviluppo delle industrie che utilizzano piante medicinali ed aromatiche allo scopo di conseguire preparazioni farmaceutiche;

Ritenuto che a tal uopo è opportuno impiegare la parte residuale dei fondi stanziati dal decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 512;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, gli approvvigionamenti ed i consumi alimentari, di concerto con il ministro del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sarà bandito un concorso a premi fra i privati e le Società che, posteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*, avranno posto in esercizio nel territorio dello Stato nuovi stabilimenti o nuovi reparti in stabilimenti già esistenti per produrre, mediante utilizzazione di piante medicinali ed aromatiche, preparazioni farmaceutiche (estrazione e purificazione di principî attivi, estratti vari farmaceutici, estrazione di oli essenziali da limitarsi, per quanto riguarda le essenze di agrumi, alla rettificazione).

Il decreto ministeriale del bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 2.

Per il suddetto concorso sono stabiliti i seguenti premi:

a) uno di lire quarantamila;

b) uno di lire diecimila;
c) due di lire cinquemila ciascuno.

Art. 3.

Alle spese necessarie per l'esecuzione del presente decreto, si provvederà con i fondi stanziati a norma del decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 542, non utilizzati nei decorsi esercizi finanziari ed in quello corrente.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 219 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 11 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Costituzione, fini e proventi dell'Opera di previdenza.

Art. 1.

È istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, un'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti, non aventi diritto a pensione.

Essa ha personalità giuridica, patrimonio proprio e gestione autonoma, sotto la vigilanza del ministro del tesoro.

Agli effetti tributari, è considerata come Amministrazione dello Stato.

Le spese di amministrazione sono a carico dell' Opera di previdenza.

Art. 2.

Sono iscritti all'Opera tutti gli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

L'Opera di previdenza ha per fine:

1° di provvedere al pagamento di un assegno vitalizio:

a) agli iscritti dispensati dal servizio per infermità o per età avanzata prima di avere maturato il diritto alla pensione;

b) alle vedove, agli orfani minorenni e agli orfani maggiorenni inabili al lavoro degli iscritti morti in attività di servizio senza diritto a pensione, e degli iscritti morti dopo avere abbandonato il servizio nelle condizioni indicate alla lettera *a)*;

c) alle orfane nubili maggiorenni e agli altri congiunti, indicati all'art. 6, degli iscritti morti in servizio o in pensione, e degli iscritti morti dopo avere abbandonato il servizio nelle condizioni indicate alla lettera *a)*;

2° di provvedere al ricovero, alla educazione e alla istruzione degli orfani degli impiegati;

3° di concedere sussidi alle famiglie superstiti degli impiegati.

Art. 4.

Le entrate dell'Opera di previdenza sono costituite:

a) dal contributo degli iscritti come dall'art. 5;

b) dall'assegnazione, a carico dei bilanci dei singoli Ministeri di un concorso annuo corrispondente all'onere trasferito a carico dell'Opera di previdenza per la concessione dei sussidi alle famiglie superstiti degli impiegati;

c) dalla devoluzione delle somme trattenute sugli stipendi in conseguenza di provvedimenti disciplinari:

d) dai proventi attualmente spettanti alla Cassa di sovvenzione per impiegati e supestiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione, istituita con la legge 22 luglio 1906, numero 623;

e) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento destinato all'Opera;

f) dagli interessi sui capitali di proprietà dell' Ente.

Le entrate medesime saranno versate all'Opera di previdenza con le norme da stabilirsi nel regolamento.

TITOLO II.

Contributo degli iscritti.

Art. 5.

Il contributo degli iscritti è costituito da una ritenuta in ragione del 0,70 per cento sugli stipendi, e del 2 per cento sugli altri assegni.

TITOLO III.

Assegni vitalizi — Misura e condizione di concessione.

Art. 6.

L'assegno vitalizio è da conferirsi nel seguente ordine di preferenza:

1° all'iscritto dispensato dal servizio per infermità o per età avanzata;

2° alla vedova dell'iscritto, purchè non sia stata pronunciata, o non sia passata in giudicato, sentenza di separazione personale per sua colpa, e quando inoltre, nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che l'impiegato aveva compiuto l'età di 50 anni, esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della cessazione dal servizio, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente; e insieme alla vedova, o, in mancanza di essa, agli orfani e alle orfane nubili minorenni e agli orfani e orfane maggiorenni inabili al lavoro per difetti fisici o mentali;

3° alle orfane maggiorenni nubili, o rimaste vedove alla cessazione del servizio dell'iscritto;

4° alla madre vedova, o, in mancanza di essa, al padre dell'iscritto inabili al lavoro;

5° ai fratelli e alle sorelle minorenni purchè nubili o vedove, inabili al lavoro:

6° ai fratelli e alle sorelle maggiorenni, nubili o vedove, inabili al lavoro.

L'assegno vitalizio all'iscritto, alla vedova e alla prole minorenne non cessa quando i medesimi risultino godere di altro provento.

L'assegno vitalizio nei casi di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6, spetta anche quando l'iscritto abbia prestato servizio per un periodo superiore al limite minimo stabilito per il diritto alla pensione, senza aver lasciato superstiti investiti del diritto medesimo.

Per gli orfani maggiorenni inabili al lavoro e per gli altri congiunti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6, il diritto all'assegno vitalizio è subordinato alla condizione che siano stati a carico dell'iscritto negli ultimi due anni precedenti la sua cessazione dal servizio e che siano nullatenenti.

Per i congiunti di cui ai nn. 4, 5 e 6 la concessione e il godimento dell'assegno sono subordinati altresì alla condizione che essi non godano assegni a carico di Enti pubblici.

Non spetta diritto all'assegno vitalizio in caso di dimissione, di revoca o di destituzione.

Art. 7.

L'assegno vitalizio spettante all'iscritto o ai superstiti indicati al n. 2 dell'articolo 6, è stabilito nella misura corrispondente alla pensione virtuale che sarebbe spettata o che spetterebbe rispettivamente all'iscritto o ai suoi superstiti in relazione al periodo di servizio prestato, in base alle disposizioni per le pensioni civili dello Stato.

Esso non potrà in tali casi essere inferiore all'annualità di L. 600, qualora ne fruisca l'iscritto, ovvero concorrano simultaneamente a fruirne la vedova e gli orfani, e a quella di L. 500, qualora ne fruiscano la sola vedova e i soli orfani.

Qualora l'iscritto, la vedova o gli orfani abbiano conseguito il diritto alla indennità per una sola volta, l'assegno vitalizio non potrà superare la misura di pensione che sarebbe spettata all'iscritto o alla sua famiglia in base al minimo degli anni di servizio stabiliti pel conseguimento del diritto alla pensione, diminuito di una annualità vitalizia corrispondente alla indennità percepita, valutata in base alle tabelle che saranno approvate con decreto Reale su proposta del ministro del tesoro.

L'assegno vitalizio eventualmente spettante alle orfane nubili maggiorenni, è determinato in ragione di metà dell'assegno che loro spetterebbe se fossero minorenni, e non potrà essere inferiore alla annualità di L. 300

L'assegno vitalizio eventualmente spettante ai genitori è determinato in ragione di un quarto dell'assegno che spetterebbe alla vedova, e quello ai fratelli in ragione di un quarto dell'assegno che spetterebbe al gruppo di un uguale numero di orfani minorenni. In questi casi l'assegno non potrà essere inferiore alla annualità di L. 150.

Alla vedova che si rimarita prima del compimento di 40 anni di età, in luogo dell'assegno vitalizio, che viene a cessare, sarà corrisposto l'importo di due annualità dell'assegno stesso.

Il regolamento dell'Opera di previdenza determinerà le modalità in base alle quali gli assegni agli orfani minorenni potranno essere trasformati in dotazioni di studio, da corrispondersi tra i 6 e i 18 anni di età.

TITOLO IV.

Ricovero, educazione ed istruzione agli orfani degli impiegati dello Stato.

Art. 8.

Sulle disponibilità delle entrate, dopo assicurati i fini di cui al n. 1 dell'art. 3, è destinata un'assegnazione annuale al ricovero, alla educazione e alla istruzione degli orfani degli impiegati dello Stato.

Tale assegnazione è erogata:

a) in concorsi annui a favore degli enti che provvedono con propri convitti alla educazione e alla istruzione di orfani di impiegati;

b) nel collocamento di orfani in altri convitti;

c) in borse di studio a favore degli orfani che meglio si distinguano per condotta e per profitto;

Il regolamento dell Opera di previdenza stabilirà le condizioni di base delle convenzioni con gli Enti che assumono l'impegno della educazione e della istruzione degli orfani degli impiegati e le norme per il conferimento dei posti nei convitti.

Art. 9.

Hanno titolo per concorrere al beneficio dell'assistenza educativa ed istruttiva dell'Opera tutti gli orfani degli impiegati morti in attività di servizio, con preferenza a favore degli orfani di impiegati morti senza diritto a pensione.

Con disposizioni speciali, da adottarsi a cura del Consiglio d'amministrazione, saranno istituiti a carico dell'Opera, posti in convitti e borse di studio da assegnarsi esclusivamente ad orfani di impiegati morti in guerra.

Art. 10.

Mediante convenzioni tra l'Opera e gli Istituti che assumono l'impegno dell'educazione e dell'istruzione degli orfani degli impiegati dello Stato, sarà annualmente fissato un numero di posti a pagamento negli Istituti medesimi, da conferirsi per concorso ai figli degli impiegati, in base a rette commisurate al puro rimborso della spesa, a carico delle rispettive famiglie, Il regolamento dell'Opera determinerà le modalità dei concorsi.

Art. 11.

Nel caso di conferimento di posti gratuiti in convitti a carico dell'Opera e a favore di orfani provveduti di pensione o di assegno vitalizio, la pensione o l'assegno vitalizio complessivo spettante agli orfani, con o senza madre, si riduce alla misura che spetta al residuo gruppo, deducendo l'orfano o gli orfani ammessi al detto beneficio.

La ripuzione non si opera quando il gruppo risulta, per effetto della deduzione, di quattro o più orfani.

Le quote di pensione rappresentanti la riduzione suddetta sono versate dallo Stato all'Opera di previdenza.

Art 12.

L'opera di previdenza è autorizzata ad investire capitali di sua proprietà nelle spese per la costruzione o l'acquisto di edifici da mettersi a disposizione degli Istituti che assumono l'impegno della educazione e della istruzione degli orfani degli impiegati, e a concedere mutui agli Istituti stessi per provvedere alla costruzione o all'acquisto di edifici e all'impianto e arredamento di convitti aventi la detta destinazione.

Il regolamento dell'Opera stabilirà le condizioni di base per le convenzioni da stipularsi con gli Istituti.

TITOLO V.

Sussidi.

Art. 13.

Hanno titolo ad ottenere sussidi sui fondi dell'Opera di previdenza, in circostanze di dimostrata situazione di bisogno, i superstiti degli impiegati, congiunti con i medesimi entro i gradi di parentela indicati all'art. 6, e, nel caso della vedova, anche se il matrimonio non sia di due anni anteriore alla cessazione dal servizio.

Possono ottenere sussidi dall'Opera anche gli orfani nati da matrimonio contratto dal genitore dopo la cessazione dal servizio, i figli naturali e adottivi, gli orfani di impiegati dimissionari o destituiti.

Art. 14.

Concorrono a costituire il fondo annuo per i sussidi:

a) le assegnazioni a carico dei bilanci dei singoli Ministeri, di cui alla lettera *b*) dell'art. 4;

b) le disponibilità dell'Opera di previdenza dopo coperti gli impegni per gli assegni vitalizi, e per il ricovero, l'educazione e l'istruzione degli orfani degli inscritti.

TITOLO VI.

Disposizioni per la gestione dell'Opera di previdenza.

Art. 15.

Sono estese all'Opera di previdenza: le attribuzioni della Commissione parlamentare di vigilanza, della Commissione tecnica e del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, del Ministero del tesoro e della Corte dei conti, nonchè le norme per l'investimento dei capitali, per la istruzione delle domande di assegno e per i ricorsi in sede contenziosa presso le sezioni unite della Corte dei conti, in vigore per gli altri Istituti di previdenza amministrati dall'apposita direzione generale.

Art. 16.

Sono istituiti nel ruolo organico della carriera amministrativa del Ministero del tesoro due posti di direttore capo di divisione.

È inoltre autorizzato l'aumento nel personale del Ministero del tesoro di 3 segretari, 4 ragionieri, 2 archivisti e 4 applicati da destinarsi alla Direzione generale degli Istituti di previdenza per il funzionamento dell'Opera di previdenza.

Uno dei posti di direttore capo divisione sarà conferito fra i capi sezione amministrativi del Ministero del tesoro mediante concorso per titoli, dai quali risulti la specifica competenza tecnica dell'aspirante, in materia di previdenza. All'assunzione del restante personale sarà provveduto mediante concorso per titoli, con norme da stabilirsi con decreto del ministro del tesoro.

La spesa complessiva di tutto il detto personale, sarà a carico dell'Opera di previdenza.

Art. 17.

I bilanci preventivi dell'Opera sono sottoposti all'approvazione del ministro del tesoro; il riscontro della Corte dei conti sarà esercitato sui rendiconti consuntivi.

Art. 18.

L'Ufficio tecnico seguirà il movimento statistico annuale degli inscritti e lo svolgimento degli oneri dell'Ente, e provvederà ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico, ed alla eventuale revisione delle tabelle di determinazione degli impegni verso gli inscritti.

Art. 19.

Gli assegni, le borse di studio e i sussidi a carico dell'Opera, non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili.

Gli assegni vitalizi sono pagabili a rate mensili posticipate a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio dell'inscritto.

Le domande per il conseguimento dei benefici dell'Opera, e i documenti che le corredano, sono esenti dalla tassa di bollo.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 20.

Il contributo stabilito dall'art. 5 si applica a decorrere dal 1 ottobre 1919, e con tale data cessa la ritenuta sugli stipendi e sugli altri assegni al personale civile istituita con l'art. 11 del decreto Luogotenenzi le 10 febbraio 19 8, n. 107.

Il provento già accertato della ritenuta medesima, applicata agli stipendi e agli assegni del personale civile, sarà devoluto al patrimonio dell'Opera di previdenza.

L'indennità di caro-viveri agli impiegati civili stabilita col decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, non è soggetta a decorrere dal 1 ottobre 1919 alla ritenuta di cui all'art. 5.

Art. 21.

Si considerano iscritti all'Opera di previdenza gli impiegati civili di ruolo che erano in servizio al 1° febbraio 1918 e quelli assunti posteriormente a tale data.

La concessione dei benefici di cui al titolo III avrà effetto a favore degli iscritti assunti in servizio fino al 30 settembre 1919. Per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° ottobre 1919, saranno emanate norme speciali coordinate con quelle che, ai termini dell'articolo 23, secondo comma, del decreto Reale 23 ottobre 1919, n. 1970, saranno stabilite per il relativo trattamento di riposo.

I benefici di cui ai titoli IV e V si applicano anche ai superstiti di impiegati cessati dal servizio prima del 1° febbraio 1918.

Art. 22.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'assistenza dello Stato agli impiegati civili di ruolo e loro famiglie non aventi diritto a pensione sarà esplicata esclusivamente dall'Opera di previdenza.

La Cassa di sovvenzioni istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, continuerà, in servizio di stralcio, ad adempiere alle sue finalità fino ad esaurimento dell'assistenza dovuta al personale non iscritto all'Opera di previdenza.

Il fabbisogno annuo per gli oneri della Cassa sovvenzioni sarà prelevato dai proventi di cui alla lettera *d)* dell art. 4, prima che ne venga effettuato il versamento all'Opera di previdenza.

Art. 23.

L'Opera di previdenza potrà essere autorizzata dal Ministero del tesoro ad accettare la cessione delle attività e delle passività di Istituti che provvedono all'assistenza agli orfani degli impiegati dello Stato, in quanto le loro finalità rientrino in quelle contemplate dall'art 3 del presente decreto.

Art. 24.

Con decreto Reale sarà provveduto alla pubblicazione del regolamento per la esecuzione del presente decreto.

Art. 25.

Con decreto del ministro del tesoro, saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 200 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 18 gennaio 1914, n. 91;

Visto il decreto 12 maggio 1912 del governatore generale della Tripolitania e della Cirenaica per lo sdoganamento dei tabacchi lavorati per uso personale;

Vista la nota di S. E. il governatore della Tripolitania n. 739, delli 3 febbraio 1920;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il dazio di importazione dei tabacchi per uso personale in Tripolitania ed in Cirenaica, stabilito col decreto del governatore generale, 12 marzo 1912, è variato come segue:

Sigari avana e sigarette, al chilogrammo L. 60.

Altri tabacchi lavorati, al chilogrammo L. 30.

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni contenute nel suddetto decreto governatoriale 12 marzo 1912.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 154 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 giugno 1916, n. 756;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, n. 669;

Visto il decreto legge 25 agosto 1919, n 1582;

Visto il decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2460;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 94;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 13 del decreto-legge 25 agosto 1919, numero 1582, sono approvati il ruolo organico e le variazioni nei ruoli di ragioneria e d'ordine di cui al decreto Luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 669, per il personale della Direzione generale per la elettrificazione delle ferrovie, risultanti dalle unite tabelle *A* e *B*, vistate, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari.

Per il trattamento economico del personale nel ruolo di cui alla unita tabella *A*, valgono le disposizioni stabilite per il personale delle ferrovie di Stato.

Art. 2.

L'inquadramento dei funzionari provenienti da altre Amministrazioni nel ruolo organico di cui alla unita tabella *A*, è fatto in base al grado equiparabile per le funzioni e relativa anzianità di grado.

I funzionari provenienti da altre Amministrazioni ed iscritti sia in questo e sia negli altri ruoli organici del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, conservano anche per le loro famiglie tutte le concessioni di viaggio di cui godevano al momento del loro passaggio nei ruoli stessi.

Art. 3.

Inquadrati i funzionari provenienti da altre Amministrazioni, i posti di risulta che rimarranno vacanti nel ruolo di cui alla unita tabella *A* e sino al grado 6° incluso, possono essere conferiti a norma dell'art. 13 del decreto legge 25 agosto 1919, n. 1582.

Gli altri posti e quelli di segretario amministrativo di ragioneria e di applicato di cui ai ruoli approvati col decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, n. 669, e con la tabella *B* annessa al presente decreto, risultanti vacanti dopo l'applicazione dell'art. 1 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 94, possono essere conferiti agli avventizi che prestano lodevole servizio presso il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari ed abbiano effettivamente esercitato le funzioni del grado al quale aspirano e dimostrato la capacità e l'idoneità necessaria a coprire i posti stessi.

Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 1°, secondo comma, del citato R. decreto 1° febbraio 1920, n. 94. Della Commissione di cui all'art. 2 dello stesso R. decreto, faranno parte il direttore generale per l'elettrificazione delle ferrovie e per il conferimento dei posti di ragioniere il capo ragioniere del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto agli stanziamenti occorrenti nel bilancio del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio corrente e per gli esercizi successivi prelevando le corrispondenti somme dai fondi autorizzati con l'art. 2 del decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1582.

Art 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — DE VITO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Tabella A.

Ruolo organico del personale della Direzione generale per la elettrificazione delle ferrovie.

1° e 2° grado, direttore generale, numero dei posti 1.
3° grado, capi divisione, id. 4.
4° grado, ispettori capi, id. 4.
5° grado, ispettori principali, id. 4.
6° grado, ispettori, id. 12.
7° grado, segretari tecnici capi e qualifiche equipollenti, id. 3.
8° grado, segretari tecnici principali id. id., id. 3.
9° grado, segretari tecnici id. id., id. 4.
10° grado, disegnatori ed aiutanti, id. 6.
11° grado, uscieri capi, id. 1.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: DE VITO.

Tabella B.

Aumenti nel personale di ragioneria e d'ordine rispettivamente negli uffici della ragioneria centrale in dipendenza dei servizi per la elettrificazione e per quelli della Direzione generale per la elettrificazione delle ferrovie da apportarsi nelle tabelle *B* e *C* approvate con decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, n. 669:

Ragionieri, 9.
Applicati, 10.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: DE VITO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la propria ordinanza 29 marzo 1916, colla quale veniva disciplinata l'importazione nel Regno delle carni e di altri prodotti animali in scatole o comunque conservati, di pesci marinati o sotto olio (compreso il tonno) in scatole, o in altri modi conservati, limitatamente ad alcuni porti;

Ritenuto la necessità di estendere a tutti i porti e passi di confine del Regno l'applicazione dell'ordinanza suddetta, allo scopo di facilitare nel miglior modo il commercio del pesce e delle carni di cui all'ordinanza stessa;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con Regio decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione nel Regno dei pesci marinati o sott'olio (compreso il tonno) in scatole o in altro modo conservati, delle carni, conserve di carni e di altri prodotti animali in scatole, è permesso attraverso a tutti i porti ed i passi di confine del Regno, alle condizioni portate dall'ordinanza sopra citata 29 marzo 1916.

Art. 2.

I signori prefetti delle provincie marittime e di confine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, che avrà vigore dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 2 marzo 1920.

Pel ministro: LUTRARIO.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti i decreti Luogotenenziali 9 dicembre 1917, n. 1953, e 1° febbraio 1918, n. 102 (articoli 52 e 53), coi quali il servizio dei casellari giudiziali dei tribunali di Belluno, Conegliano, Pordenone, Tolmezzo e Udine, veniva affidato all'ufficio del casellario centrale del Ministero della giustizia e degli affari di culto;

Ritenuto che il casellario del tribunale di Udine è ora in grado di riprendere le sue funzioni;

Visto l'art. 1 del R. decreto 17 luglio 1919, n. 1244;

Decreta:

Col 1° aprile 1920 il casellario giudiziale del tribunale di Udine riprenderà le sue funzioni in conformità alle vigenti norme e cesserà, nei suoi riguardi, a decorrere dalla stessa data, il servizio affidato al casellario centrale del Ministero della giustizia e degli affari di culto, con le disposizioni sopraindicate.

Roma, 8 marzo 1920.

Il ministro: MORTARA.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49 e 22 gennaio 1918, n. 700 nonchè i decreti Reali 23 giugno 1919, n. 1212 e 15 agosto 1919, n. 1448, e il proprio decreto 4 ottobre 1919 costitutivo del Consorzio obbligatorio tra produttori e stagionatori del formaggio pecorino della provincia di Foggia.

Decreta:

Art. 1.

È istituito un Ufficio speciale per la disciplina della produzione e del commercio dei formaggi della provincia di Foggia.

L'ufficio ha sede in Foggia ed è diretto da un commissario governativo nominato dal sottosegratario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Art. 2.

Il commissario governativo è coadiuvato da una Commissione consultiva, che egli presiede composta di 6 membri: dei quali, due produttori di formaggio, nominati dalle Associazioni agrarie locali, due stagionatori di formaggio, nominati dalla Camera di commercio di Foggia, ed un funzionario nominato dal profetto di Foggia ed uno nominato dalle Cooperative di consumo della Provincia. Nel regolamento saranno stabilite le norme per la elezione dei membri suddetti.

Art. 3.

Scopo dell'Ufficio è quello di regolare e controllore la raccolta e la distribuzione del formaggio prodotto in provincia di Foggia, a norma dello statuto-regolamento di cui all'art. 8.

Art. 4.

A datare dal 20 marzo 1920 i produttori non potranno per nessun motivo disporre della propria merce prodotta e da prodursi durante l'annata casearia 1919-920; intendendosi tale produzione messa a disposizione dell'Ufficio di cui all'art. 1. A cominciare dalla stessa data 20 marzo del corrente anno, i produttori di formaggio pecorino dovranno quindicinalmente denunciare al commissario governativo del'Ufficio speciale, la quantità giornaliera di latte lavorato in ogni casello, il quantitativo di formaggio ricavato, e lo stagionatore al quale consegnarono la merce. Mentre gli stagionatori dovranno denunciare, pure quindicinalmente, al suddetto commissario governativo, la quantità di formaggio introdotta nelle caciare e il nome del produttore che consegnò la merce.

Art. 5.

Resta libera ai produttori la scelta dello stagionatore abituale a cui desiderano consegnare la propria produzione.

Art. 6.

Il commissario governativo, d'accordo col prefetto, provvederà ad assicurare al consumo locale la quantità di formaggio che possa ritenersi indispensabile, tenendo il quantitativo esuberante a disposizione del sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Art. 7.

Il prezzo del formaggio fresco in pasta resta fissato in L. 450 per quintale, per merce posta al magazzino dello stagionatore.

Per merce male lavorata, il commissario governativo disporrà una proporzionale riduzione sul prezzo.

Il prezzo del formaggio salato e maturo resta fissato in L. 600 per quintale, per merce posta su vagone alla stazione di partenza.

Per merce mal stagionata o scarta, il commissario governativo disporrà una proporzionale riduzione sul prezzo.

Art. 8.

Entro il 20 marzo 1920 il commissario governativo, sentita la Commissione di cui all'art. 2, preparerà il regolamento per il funzionamento dell'ufficio.

Tale regolamento dovrà essere approvato dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Art. 9.

Le spese per il funzionamento dell'Ufficio, saranno a carico delle Ditte stagionatrici, nella misura che sarà stabilita dallo statuto-regolamento di cui all'articolo precedente.

Art. 10.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 496.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, restando abrogato il decreto 4 ottobre 1919, relativo alla costituzione del Consorzio obbligatorio tra produttori e stagionatori del formaggio pecorino della provincia di Foggia.

Roma, 8 marzo 1920.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 9 marzo 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	79.68	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.59	—

Corso medio dei cambi

del giorno 9 marzo 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 132,17 — Londra 65,91 — Svizzera 303,00 — New York 18,37 — Oro 261.32.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 26 settembre 1918:

Pensioni militari.

Giuffredi Alfredo, colonnello medico, L. 6400 — Sesini Vittorio, id., L. 6279 — Robotti Giuseppe, maggior generale, L. 6666 — Pavoni Arturo, appuntato guardie città, L. 1660,36 — Bella Domenico, soldato, L. 300 — Garofalo Antonio, maresciallo guardie di città, L. 2430,92 — Cacciatore Sebastiano, id., L. 2522,92 — Di Franco Francesco, id., L. 2430,92 — Silvestri Ulisse, id., L. 2338,92 — Simondi Lorenzino, 1° capitano, L. 3207 — Vicedomini Matteo, colonnello medico, L. 6400 — Sangiorgio Guido, soldato, L. 300.

Finiguerra Pellegrino, soldato, L. 337,50 — Sala Anna, ved. Barbacini, id., L. 202,50 — Forcelli Luca, maggiore, L. 3970 — Caliani Angelo, caporal maggiore, L 640 — Di Vita Giuseppe tenente colonnello fanteria, L. 4230 — Savoia Antonio, soldato, L. 337,50 — Titta Lucio, maresciallo guardia città, L. 2338,92 — Peccerillo Gennaro, id., L. 2430,92 — Neroli Francesco, R. carabiniere, L. 1308,43 — Principi Nicola, guardia di città, lire 1660,36.

Castellano Egildo, colonnello, L. 5612 — Fiordelisi Maria, ved. Imoronato, capitano di vascello, L. 1866,66 — Bessone Ettore, maggiore generale, L. 6778 — Mililotti Ettore, tenente colonnello, L. 4854 — Ferraro Nicola, appuntato guardia di città, L. 1432,06 — Occhipinti Rosa, ved. Berardinelli tenente colonnello, lire 1173,33 — Bertolo Lorenzo, maggiore, L. 4080 — Pesaro Luigi, id., L. 4080 — Bassani Giacomo, maresciallo finanza, L. 2557,92 — Cristaldi Domenica, ved. Valeriani, guardia carceraria, lire 347,66 — Dangelo Letteria, ved. Falci, brig. guardia città, L. 423.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle carceri e dei riformatori.

Con R. decreto del 27 luglio 1919:

Cossa Clemente, contabile di 1ª classe, fu collocato a sua domanda in aspettativa, per comprovati motivi di salute, con l'annuo assegno pari alla metà dello stipendio, a decorrere dal 1° agosto 1919.

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Veduto il R. decreto 22 corrente mese col quale si autorizza la apertura di concorsi per titoli nel personale dell'Amministrazione delle carceri:

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli per 5 posti di applicato in prova nell'Amministrazione delle carceri.

Art. 2.

Gli aspiranti a tali posti debbono farne domanda al Ministero dell'interno (Direzione generale delle carceri e dei RR. riformatori) a mezzo della prefettura della Provincia nella quale risiedono, non oltre il giorno 16 maggio p. v.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono aver compiuto l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 40 alla data del presente decreto. Gli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato possono partecipare al concorso senza limitazione di età. Debbono inoltre soddisfare alle altre condizioni generali richieste dall'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 relativamente alla cittadinanza ed alla condotta, dall'art. 3 del regolamento generale per l'esecuzione del citato testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e degli articoli 4 e 5 del regolamento per la carriera degli impiegati dell'amministrazione degli stabilimenti carcerari, approvato con R. decreto 15 luglio 1909, n. 541.

Art. 4.

Sono valutati in tale concorso oltre il titolo di studio richiesto:

a) il risultato degli esami nel corso degli studi, in cui quel titolo fu conseguito;

b) il risultato di concorsi nell'Amministrazione delle carceri od in altre Amministrazioni dello Stato;

c) il servizio prestato a qualunque titolo nelle Amministrazioni stesse;

d) ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

A parità di merito sono preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra e feriti in combattimento;

b) gli orfani di guerra;

c) gli insigniti di medaglie al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

d) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

e) coloro che abbiano prestato servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella stessa Amministrazione, quando questo servizio sia giudicato ottimo.

Art. 5.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio con nomina provvisoria, previo accertamento della loro attitudine fisica al regolare disimpegno delle funzioni inerenti al posto da conferire.

Art. 6.

La nomina definitiva sarà conferita a coloro che, assunti con nomina provvisoria, vinceranno il concorso pubblico che sarà bandito dall'Amministrazione entro l'anno della pubblicazione, nel Bollettino ufficiale, della graduatoria del concorso per titoli.

Coloro che, assunti in servizio con nomina provvisoria, otterranno nel concorso pubblico la dichiarazione di idoneità saranno pure nominati definitivamente all'impiego ai posti che si renderanno vacanti dopo il collocamento dei vincitori del concorso.

Il servizio prestato come provvisori sarà valido agli effetti dell'anzianità e della pensione.

Qualora i provvisori non partecipino al concorso pubblico o non vi conseguano la dichiarazione di idoneità saranno licenziati con una indennità pari a due mesi di stipendio.

Art. 7.

I provvisori saranno retribuiti con lo stipendio iniziale di L. 1500 aumentato a termini dei decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107 e 19 giugno 1919, n. 973, oltre la indennità caro-viveri accordata con decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

Art. 8.

Gli aspiranti riceveranno notizia dell'esito della domanda per mezzo della prefettura alla quale l'avranno presentata.

Art. 9.

Le domande non corredate di tutti i documenti non saranno prese in considerazione.

Roma, 23 gennaio 1920.

Il ministro: MORTARA.

PARTE NON UFFICIALE

WILSON AGLI ALLEATI

ROMA, 9. — Ecco il testo della risposta del presidente Wilson alla nota degli alleati del 26 febbraio:

« Il presidente desidera esprimere il suo sincero e cordiale interessamento alla risposta dei primi ministri francese ed inglese, ricevuta il 27 febbraio.

Egli rileva con soddisfazione il loro inalterato desiderio di raggiungere « una equa soluzione in conformità dei principi della Conferenza della pace e delle legittime, per quanto contrastanti, aspirazioni dei popoli italiano e jugoslavo ». Egli inoltre si felicita per la loro espressa intenzione su certi punti essenziali « di far pressione sui Governi interessati affinchè essi armonizzino i propri desideri col punto di vista americano ».

Il presidente è, comunque, sorpreso che essi trovino nell'espressione della sua volontà di lasciare al libero accordo dell'Italia e della Jugoslavia il regolamento delle « loro comuni frontiere nella regione di Fiume » un qualsiasi motivo per consigliare il ritiro del *memorandum* collettivo del 9 dicembre. A ciò egli non potrebbe assolutamente aderire.

Il *memorandum* rappresenta un maturo e disinteressato giudizio ottenuto dopo mesi di aspra discussione. Esso costituiva, più che un semplice scambio di vedute, una dichiarazione di principi ed un riepilogo dei punti principali sui quali un accordo era stato raggiunto. Veniva così dato un riassunto sommario di questi punti d'accordo tra i Governi francese, inglese ed americano, e il *memorandum* dovrebbe rimanere, come ne era intenzione, una base di riferimento rappresentante le opinioni concordate fra questi Governi.

Nel riferirsi alla « comune frontiera nella regione di Fiume » il presidente aveva in mente l'espresso desiderio dei due Governi interessati di abbandonare il progetto dello Stato libero di Fiume come era definito nel *memorandum* del 9 dicembre.

Se, come egli ora sente, i Governi italiano e serbo-croato-sloveno preferissero di abbandonare il così detto Stato cuscinetto contenente una schiacciante maggioranza di jugoslavi e desiderassero di limitare il proposto libero Stato al *Corpus separatum* di Fiume ponendo la sovranità di esso nella Lega delle nazioni, senza controllo nè italiano nè jugoslavo, allora il governo degli Stati Uniti è disposto ad accettare questa proposta ed è pure disposto, a tali condizioni, a lasciare la delimitazione della comune frontiera all'Italia e alla Jugoslavia.

In questa occasione il presidente desidera ripetere che di buon grado approverebbe un accordo reciproco fra i governi italiano e jugoslavo che non pregiudichi gli interessi territoriali o di altro genere di una terza nazione.

Però le questioni albanesi non dovrebbero essere incluse nella speciale discussione proposta fra l'Italia e la Jugoslavia, e il presidente deve riaffermare che egli non può approvare qualsiasi progetto che assegni alla Jugoslavia nei distretti settentrionali dell'Albania, territori che le verrebbero attribuiti come compensi per rinuncie di altri territori.

Per quanto concerne gli sbocchi economici per la Jugoslavia nella regione di Scutari, suggeriti nella nota alla quale si risponde, il presidente desidera di riferirsi al *memorandum* del 9 dicembre, il quale provvede adeguatamente ai bisogni della Jugoslavia.

Riguardo al carattere e alla applicabilità del trattato di Londra, il presidente è spinto a parlare con minore riserva viste le franche osservazioni dei primi ministri francese e britannico. Egli non è in grado di trovare nelle « esigenze di strategia militare » sufficiente ragione per esercitare il segreto con un Governo che è intimamente associato con i firmatari del trattato di Londra nel compito gigantesco di difendere la libertà umana e per il quale compito si era su di esso fatto assegnamento per una illimitata e preziosa assistenza.

La politica del Governo americano, ben chiara ed accetta come si è svolta attraverso la sua partecipazione alle deliberazioni della Conferenza della pace, consisteva nel non considerarsi vincolato da trattati segreti, dei quali esso non avesse precedentemente conosciuto l'esistenza.

Là dove le disposizioni di tali trattati erano giuste e ragionevoli gli Stati Uniti erano disposti a rispettarle, ma i primi ministri francese e britannico non si aspetteranno naturalmente che il Governo degli Stati Uniti approvi l'esecuzione delle condizioni del Trattato di Londra se non in quanto quel Governo può essere convinto che tali condizioni siano intrinsecamente giuste e consentano al mantenimento della pace e della tranquillità dell'Europa sud-orientale.

L'assenza di un rappresentante americano con pieni poteri è deplorevole e può aver causato inconvenienti, ma il presidente può ricordare vari esempi di proroghe da parte del Consiglio supremo, mentre i rappresentanti britannico e francese tutelavano i punti di vista dei loro Governi, ed egli è convinto che si sarebbe risparmiato tempo e si sarebbero altresì evitati i malintesi se, prima di prendere decisioni definitive e di comunicarle alle Delegazioni italiana e jugoslava, fossero state date al Governo degli Stati Uniti indicazioni sufficienti del fatto che i Governi britannico e francese intendevano allontanarsi radicalmente dal *memorandum* del 9 dicembre.

In conclusione il presidente desidera di esprimere la sua adesione al punto di vista dei primi ministri britannico e francese, che cioè una sollecita soluzione della questione adriatica è di urgente importanza. Egli però non può accettare come giusta la formula che coinvolge la sua responsabilità nel caso che non venga raggiunta una soluzione.

Egli ha puramente aderito al concetto di una soluzione che i Governi francese e britannico riconoscevano come equa nel *memorandum* collettivo del 9 dicembre ed ha declinato di approvare una nuova soluzione negoziata senza la conoscenza o la approvazione del Governo americano che era inaccettabile per uno dei Governi interessati e che secondo la sua opinione era in diretto contrasto con i principî per la cui tutela l'America era entrata in guerra.

Questi punti di vista furono da lui chiaramente spiegati nella sua nota del 10 febbraio ed egli ora esprime la piena fiducia che i Governi alleati non troveranno necessario prendere decisioni in un senso che il Governo americano, in armonia con le sue reiterate dichiarazioni, non sarebbe in grado di seguire ».

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto, ieri, in privata udienza, don Angelo Tanzella, canonico, decorato più volte per valore in guerra e reduce dalla prigionia.

Il Tanzella, che ha raccolto in uno storico *album* interessanti apprezzamenti sulla guerra da parte delle più spiccate personalità italiane, ha voluto, con pensiero di combattente, dedicare l'interessante lavoro al Sovrano, che ne gradì la dedica, elogiando il giovane sacerdote.

Le LL. AA. RR. il Conte di Torino e il Duca di Spoleto sono partiti, iersera, da Roma.

A Giuseppe Mazzini. — Stamane, per la ricorrenza del 48° anniversario della morte del grande italiano, nell'aula massima capitolina, come di consueto, il sindaco e la Giunta municipale, deposero sul busto glorioso una ricca corona di fiori e alloro, adorna di nastri dai colori dello stemma romano.

Prestavano servizio d'onore le guardie e i vigili municipali.

Nella giornata l'aula, aperta al pubblico, fu visitatissima.

TELEGRAMMI " STEFANI „

BUCAREST, 7 (Ritardato). — Oggi il ministro d'Italia, in una solenne adunanza, ha consegnato al Consiglio municipale di Bucarest il ritratto inviato del Re d'Italia in ringraziamento alla città per aver dato il nome di Vittorio Emanuele ad una importante strada della capitale.

Il ministro Martin Franklin ha pronunziato in lingua romena un discorso, nel quale ha ricordato l'augusto sovrano, la guerra e la vittoria italiana ed ha inneggiato all'intimità dei due popoli.

Hanno risposto il sindaco della città e il ministro dell'interno pronunziando discorsi pieni di affetto e di ammirazione per l'Italia e per il Re Vittorio Emanuele.

PRAGA, 7. — Il 70° compleanno del presidente Masaryk è stato celebrato oggi, in forma di festa nazionale alla quale hanno partecipato tutte le classi sociali e tutte le nazionalità e religioni, nonchè tutti i rappresentanti diplomatici esteri.

Praga e le città sorelle sono tutte in festa.

VIENNA, 7. — Per un tentativo di rapimento di Bela Kun dal campo di Stockerau, verificatosi in questi giorni, la polizia è ormai sulle traccie dei colpevoli, due dei quali sono già stati arrestati.

I giornali dicono che le indagini compiute fanno credere che le traccie conducano in Ungheria.

LISBONA, 9. — Il Governo ha requisito le officine elettriche che funzionano con marinai.

Il colonnello Baptista, ex-ministro della guerra nel Gabinetto Pereira, ha accettato l'incarico di costituire il nuovo Gabinetto.

Javier Dasilva avrà il portafoglio degli esteri. La situazione è difficile. L'ordine non è turbato.

PARIGI, 9. — È morto Luciano Poincaré, vice rettore dell'Accademia e fratello dell'ex-presidente della Repubblica.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*